



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL CONTROLLO, CONTENIMENTO
E ABBATTIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

^^

approvato con Delibera di Consiglio
n. 63 del 6 novembre 2003

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
 - c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3 Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'articolo 2 comma 1, lettera b, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.
3. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
4. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.
5. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Articolo 4
Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.

1. L'inizio delle attività come definite all'articolo 3, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 7.00 ÷ 12.30; 13.30 ÷ 19.30.
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30; 13.30 ÷ 17.30.
2. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

Articolo 5
Emergenze.

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 4 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

TITOLO III
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 6
Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorché si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana.
2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
 - a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;
 - b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

Articolo 7

Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 6, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 23.00.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.

Articolo 8

Procedimenti Amministrativi

- 1) L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione per i cantieri di cui all'articolo 3 avviene con le seguenti modalità:
 - a) cantieri con durata inferiore a 31 giorni o itineranti
 - 1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia inferiore a 31 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti, deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato;
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - 4) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
 - b) cantieri con durata superiore a 31 giorni
 - 1) la domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia superiore a 31 giorni lavorativi deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o da suo delegato.
 - 2) la domanda può essere presentata anche dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento;
 - 3) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori, dell'ubicazione del cantiere, nonché, una relazione di impatto acustico contenente: adeguata documentazione cartografica, la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il livello atteso di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - 4) l'autorizzazione viene rilasciata da Comune sentito il parere dell'ARPA.

- 5) trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di cui all'articolo 6 avviene con le seguenti modalità:
- a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all' articolo 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 6;
 - b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della L. 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;
 - c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al precedente comma 2 , lettera b, o secondo i criteri di carattere generale della D.I.A. di cui all'Allegato 4 (per manifestazioni, feste, etc....).
- 4) Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
- 5) Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 6, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone I.
- 6) Chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 5 nel rispetto del limite e degli orari indicati nel precedente articolo 6 deve darne comunicazione, 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo.
- 7) Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

TITOLO V
DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE
ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Articolo 9
Ambito di applicazione.

- 1) Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 10

Limiti di rumore.

- 1) All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
- 2) All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Articolo 11

Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.

- 1) Per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, la domanda di concessione o autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995. La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione n. 8/8313 del 8 marzo 2002 – approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico”.
- 2) Qualora la richiesta di nuova licenza d'esercizio per le attività svolte all'interno delle strutture dedicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l'esame della D.I.A. nell'ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza deve essere allegata apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato 1 per la redazione della D.I.A. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del settore preposto alla tutela ambientale sentito il parere dell'ARPA.
- 3) Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, devono richiedere il nulla-osta di cui al comma 2, entro un anno dalla suddetta data.
- 4) I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 6 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 447 del 1995 con le modalità indicate indicate al comma 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.

Articolo 12

Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.

1. **MACCHINE DA GIARDINO.** Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature

re, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2. **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO.** L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3. **CANNONCINI PER USO AGRICOLO:**
 - a) L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno.
 - b) Sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.
4. **ALLARMI ANTIFURTO.** I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 13 Autolavaggi.

- 1) I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.
- 2) Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia inferiore a mt.100, per le attività automatiche di lavaggio già in essere purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
- 3) Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Articolo 14 Pubblicità fonica

- 1) La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'articolo 6 del DPCM 1 marzo 1991 e nelle zone I e II così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.
- 2) La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla pubblicità elettorale.

TITOLO VII
DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 15
Controllo

- 1) La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

Articolo 16
Contenimento e abbattimento

- 1) Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento da conseguire con gli interventi di cui al periodo precedente sono stabiliti nel "Piano comunale di disinquinamento acustico".
- 2) Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:
 - a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
 - e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 17
Ordinanze.

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, con propria ordinanza:
 - a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
 - b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

Articolo 18

Sistema sanzionatorio

- 1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo sanzionato da legge dello stato o della regione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25 a euro 500.
- 2) Alle violazioni delle prescrizioni contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3) La violazione delle prescrizioni del del titolo V del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi del precedente art. 17 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.
- 4) La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 17 comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.
- 5) Alle violazioni delle norme della legge 26 ottobre 1995, n. 447 dei relativi regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della legge, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge stessa.
- 6) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

Articolo 19

Misurazioni e controlli

- 1) Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
- 2) L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

- 1) Il presente Regolamento, in sede di prima applicazione, verrà sottoposto a verifica entro un anno dalla sua adozione.

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'articolo 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997, qualora il comune abbia adottato tale classificazione

Descrizione delle sorgenti di rumore.

analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;

valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;

indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;

indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

Soggetti riceventi:

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

Livelli esistenti e livelli previsti:

Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)

livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto

Descrizione degli interventi di bonifica:

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impiantii di ventilazione, ecc.;

indicazione della classe acustica della zona;

indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;

indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 3 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri

Articolo 4 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili

Articolo 5 – Emergenze

TITOLO III - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Articolo 6 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili

Articolo 7 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo

Articolo 8 - Procedimenti Amministrativi

TITOLO V - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO

Articolo 9- Ambito di applicazione

Articolo 10 – Limiti di rumore

Articolo 11 - Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE

Articolo 12 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche

Articolo 13 – Autolavaggi

Articolo 14 - Pubblicità fonica

TITOLO VII - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Articolo 15 - Controllo

Articolo 16 - Contenimento e abbattimento

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Ordinanze

Articolo 18 - Sistema sanzionatorio

Articolo 19 - Misurazioni e controlli

Articolo 20 – Disposizioni transitorie

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

APPENDICE

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2003 CON ATTO N. 63

IL SINDACO
OLINTO MANINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCHINA BONANATA

LA DELIBERA N.63 DEL 6 NOVEMBRE 2003 È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 12 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2003 SENZA OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 28 NOVEMBRE 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Franceschina Bonanata